

COOPERATIVE SOCIALI 2.0

nuovi bisogni
nuove sfide
nuove prospettive





→PREMESSA

Lo studio “COOPERATIVE SOCIALI 2.0 - nuovi bisogni, nuove sfide, nuove prospettive” è stato commissionato da parte di Legacoopbund alla cooperativa di ricerca sull’innovazione sociale SOPHIA in data 18 dicembre 2016, cioè a un quarto di secolo esatto dall’entrata in vigore della legge 381/1991.¹

Le cooperative sociali, ritenute fin dall’inizio una rilevante innovazione imprenditoriale e sociale, con l’andare degli anni si sono ritagliate un ruolo da protagoniste e rappresentano oggi un attore irrinunciabile nei servizi sociosanitari e nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Nonostante venticinque anni di attività e di successi, spesso si accenna alla necessità di adeguare il quadro normativo e il ruolo d’impresa a cambiamenti demografici in atto e a nuovi bisogni sociali emergenti.

La ricerca, sviluppata da un team di soci della cooperativa SOPHIA, non è una semplice retrospettiva e non contiene serie storiche di statistiche o casi di successo aziendale. Nel corso dei lavori è stata abbandonata anche l’iniziale ipotesi di sviluppare, al pari di altre province², una prima valutazione della ricaduta (macro)economica delle attività delle cooperative sociali, in termini di benefici collettivi o di risparmi per l’ente pubblico.

Invece, gli autori hanno inteso assecondare l’interesse di Legacoopbund, quale committente dello studio, verso percorsi di sviluppo e di diversificazione per le coo-

perative sociali nel prossimo quarto di secolo, anche alla luce di un quadro normativo messosi improvvisamente in movimento. Non è certamente un caso che, proprio di recente, diverse leggi riguardanti i settori di attività della cooperazione sociale, siano state modificate o emanate *ex novo*, basti pensare all’assistenza per persone con disabilità grave³, alla revisione della disciplina dell’impresa sociale⁴ o alla riforma del terzo settore⁵, mentre altre sono in dirittura d’arrivo⁶ oppure hanno appena iniziato l’iter parlamentare⁷.

Anche a livello regionale il legislatore ha aggiornato il quadro normativo, con il superamento della separazione fra cooperative sociali di tipo A o B⁸, mentre a livello provinciale sono state decise di recente misure di sostegno per l’agricoltura sociale, settore finora trascurato ma con un elevato potenziale di crescita per forme innovative di cooperazione.

Senza anticipare le conclusioni dello studio, si può confermare fin da ora il convincimento di molti esponenti del settore: la strategia imprenditoriale e il modello di *business* delle cooperative sociali, ma anche taluni riferimenti normativi, richiedono interventi di aggiornamento per garantire che il ruolo di successo della cooperazione sociale prosegua, al passo con i tempi, anche nei prossimi venticinque anni.

Abstract della ricerca “Cooperative sociali 2.0: nuovi bisogni, nuove sfide, nuove prospettive”

A cura di: Sophia - Cooperativa di ricerca e innovazione sociale

Editore: Legacoopbund | Piazza Mazzini 50-56 | 39100 Bolzano

Tel. 0471 067100 | E-mail: info@legacoopbund.coop | www.legacoopbund.coop

© tutti i diritti riservati | La ristampa - anche parziale - è consentita soltanto con l’indicazione della fonte e dietro trasmissione di due copie all’autore. L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Con il sostegno finanziario della:



La versione integrale dello studio, cui si riferisce questa presentazione, è disponibile, assieme al presente *abstract* in versione bilingue su:

www.legacoopbund.coop/pubblicazioni

- 1 La legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1991, è entrata in vigore il 18 dicembre 1991.
- 2 Cfr. Depedri, S. (a cura di): “L’inclusione efficiente”, 2012, Franco Angeli Editore. Il testo contiene una valutazione dei risparmi di risorse pubbliche, realizzati dalle cooperative sociali nella Provincia Autonoma di Trento.
- 3 Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, conosciuta anche come “Legge sul Dopo di noi”.
- 4 Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
- 5 Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
- 6 Vd. lo schema di decreto legislativo recante riforma dell’ordinamento penitenziario (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 501).
- 7 Proposta di legge “Disciplina delle cooperative di comunità”, presentata il 13 luglio 2017 alla Camera dei Deputati (n. C4588) dal primo firmatario Lorenzo Basso.
- 8 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Deliberazione della Giunta regionale n. 175 del 10 ottobre 2016 “Modifica al regolamento di esecuzione della L. R. 22 ottobre 1988, n. 24 approvato con D.P.G.R. 11 marzo 1992, n. 5/L e successive modificazioni”.

→ I DIECI ANNI CHE PRECEDONO LA LEGGE 381/1991.

La lontananza nel tempo rende ormai storica l’affermazione di chi vede nella legge 381/1991 il momento finale del lungo e tormentato percorso verso la creazione dello Stato sociale in Italia⁹. Chi segue le cooperative sociali fin dalle origini, può confermare che esse sono state la prima prova concreta della flessibilità del movimento cooperativo, capace di adeguarsi con tempestività a nuovi bisogni e di sviluppare modelli di impresa innovativi, per stare al passo con i cambiamenti del contesto socio-economico.

In altre parole: al mutare dello scenario o all’insorgere di nuovi fabbisogni, la cooperazione è pronta a reagire con soluzioni innovative e concrete¹⁰, ben prima che il legislatore arrivi a emanare un quadro normativo certo per regolare i nuovi aspetti della vita sociale¹¹.

Se si confronta la data di costituzione delle prime “cooperative di solidarietà sociale”¹² con l’entrata in vigore della legge 381/1991, si è portati ad attribuire al legislatore un ritardo di quasi vent’anni, interrotto solo dall’emanazione di alcune norme di portata regionale, prima fra tutte la L. R. 22 ottobre 1988, n. 24 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige¹³. Questa disposizione, ben tre anni prima della legge statale, riconosceva “...nella cooperativa un’impresa idonea a svolgere attività diretta alla promozione umana...” e promuoveva lo sviluppo della cooperazione sociale nel territorio della Regione con norme in materia di “...cooperative di solidarietà sociale, di cooperative di produzione e lavoro integrate, nonché di

cooperative di servizi sociali...”.

Se invece si scorrono a ritroso gli atti parlamentari della Repubblica Italiana fino al momento, in cui per la prima volta la Camera dei Deputati¹⁴ si è occupata di cooperative di solidarietà sociale, si deve retrocedere fino al 1981. In pratica, il legislatore ha impiegato più di dieci anni per definire il testo della legge 381/1991, nonostante la consapevolezza espressa dal primo firmatario che stava entrando “...progressivamente in crisi l’idea che lo Stato possa giungere a soddisfare i bisogni diffusi della comunità...”. La prima proposta intendeva dare una forma organizzativo-giuridica all’impegno diretto che già molte persone avevano assunto per soddisfare alcuni degli interessi diffusi della comunità, “...con varie matrici ideologiche e religiose, ma animate da un unico spirito solidaristico e accomunate da un concreto impegno organizzato a favore della collettività...”.

Lo studio di SOPHIA ripercorre le proposte di legge, presentate nel corso di tre legislature, che nelle relazioni accompagnatorie forniscono indicazioni sulla dimensione che il fenomeno delle cooperative sociali aveva già raggiunto. Taluni firmatari riconoscono che le cooperative di solidarietà sociale sono quelle che meglio di tutte le altre tendono a operare in proiezione sociale poiché privilegiano “...il servizio ai bisogni dei più indigenti e di conseguenza il soddisfacimento di interessi generali della comunità rispetto a quelli dei soci...”

Negli anni trascorsi in attesa di una legge ad hoc, cresceva la preoccupazione che le iniziative “...subiscano i limiti di una legislazione che anziché valorizzarle e promuoverle tende a frustrare la dimensione sociale e solidaristica della cooperazione...”¹⁵. Cresceva anche la pressione delle “cooperative integrate” sulle centrali

cooperative che avevano avviato un timido coordinamento e intensificato l’impegno di *lobby* per superare le contrapposizioni, in parte anche solo ideologiche, sui vari progetti di legge in esame. Infatti, l’ultima proposta di legge è definita apertamente “...frutto di un confronto, conclusosi di recente nella Lega delle cooperative...”¹⁶.

→ GLI AGGIORNAMENTI DELLA LEGGE 381/1991.

La fase di gestazione della legge 381/1991, durata un decennio, è stata compensata, in termini positivi, dal fatto che il testo di legge ha resistito invariato per i primi cinque anni e anche in seguito ha subito solo poche seppur sostanziali modifiche, ormai consolidate nell’uso quotidiano, fatta eccezione forse per la più recente, relativa al primo articolo:

– Non ha resistito all’impatto di normative comunitarie l’articolo cinque “Convenzioni”, la cui formulazione iniziale era frutto di una visione della cooperativa sociale come luogo di lavoro per persone svantaggiate che l’ente pubblico avrebbe dovuto agevolare con l’acquisto di beni e servizi per garantire opportunità di lavoro ai portatori di svantaggio.¹⁷

– L’elencazione delle “Persone svantaggiate” contenuta inizialmente nell’articolo quattro è stata estesa in seguito anche a detenuti o internati negli istituti penitenziari, seppure con un’esenzione solo parziale dai contributi previdenziale e assistenziali.¹⁸

– Il primo comma dell’articolo uno è stato modificato di recente nell’ambito della revisione dell’impresa sociale¹⁹ che ha esplicitamente esteso la portata dei “servizi socio-sanitari ed educativi”, da sempre presenti nelle at-

tività “riservate” alle cooperative sociali di tipo A, anche ai seguenti ambiti²⁰:

- *Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo uno, 1. e 2. comma, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.*
- *Interventi e prestazioni sanitarie.*
- *Prestazioni socio-sanitarie, di cui al D.P.C.M. del 14 febbraio 2001, pubblicato in G. U. n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.*
- *Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.*
- *Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.*
- *Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone molto svantaggiate²¹ oppure svantaggiate o con disabilità²², nonché persone beneficiarie di protezione internazionale²³ e persone senza fissa dimora²⁴.*

⁹ Cfr. Borzaga, C./Ianes, A.: L’economia della solidarietà, 2006, Donzelli Editore, Roma.

¹⁰ Fra gli allegati allo studio è presente un contributo dal titolo “La forza del pensiero debole”, a firma di D. Sedlak e L. Toresini, sull’esperienza della prima cooperativa “sociale”, la Cooperativa lavoratori uniti C.L.U., costituita con atto notarile già il 3 maggio 1972, e successivamente denominata “C.L.U. Franco Basaglia”. Per combattere lo sfruttamento lavorativo dei malati psichiatrici, l’atto costitutivo della cooperativa si proponeva “di garantire a tutti i soci che svolgono mansioni lavorative all’interno o no dell’ospedale psichiatrico provinciale, il riconoscimento dei propri diritti di prestatori d’opera e di contribuire a creare le condizioni per un effettivo inserimento nella società e per una loro riabilitazione psicosociale”. La C.L.U. rappresenta di fatto la prima cooperativa sociale di tipo B, quasi vent’anni prima della legge 381/1991.

¹¹ Una situazione analoga a quella delle prime cooperative sociali (rectius di solidarietà sociale, definizione in uso prima della legge 381/1991) si sta ripetendo, ai giorni nostri, con il fenomeno delle cooperative di comunità, già attive in diversi territori svantaggiati, ma prive di un quadro legislativo nazionale, mentre talune regioni hanno già emanato norme per regolamentare e incentivare il nuovo modello sul territorio di competenza.

¹² Prima dell’introduzione del termine “cooperative sociali” con la legge 381/1991 nelle leggi regionali già emanate, nelle proposte di legge presentate in Parlamento e nella prassi corrente, erano in uso definizioni quali “cooperative di solidarietà sociale”, “cooperative integrate” o “cooperative di promozione e integrazione sociale”, termini in un certo senso antesignani della distinzione in cooperative di tipo A e di tipo B nella legge definitiva.

¹³ Prima della legge statale n. 381/1991 anche altre regioni hanno emanato norme sulla cooperazione di solidarietà sociale, p. es. la Lombardia con la legge regionale 27 novembre 1989 n. 67 “Interventi a sostegno delle cooperative di solidarietà sociale”, e il Piemonte con la L. R. 16 agosto 1989 n. 48 “Norme in materia di cooperazione sociale”.

¹⁴ Il 16 settembre 1981 l’Onorevole Franco Salvi (DC) presenta il progetto di legge n. C2828 “Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale”, ma la sua proposta rimane ferma fino alla fine della VIII legislatura.

¹⁵ Proposta di legge C637 presentata alla Camera dei Deputati il 12 ottobre 1983 “Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale”, prima firmataria Mariapia Garavaglia (DC).

¹⁶ Proposta di legge C5507 presentata alla Camera dei Deputati il 6 marzo 1991 dal primo firmatario Franco Piro (PSI), confluita poi, assieme ad altri disegni di legge, nella “proposta unificata” n. 173-438B “Disciplina delle cooperative sociali”, e convertita, con varie modifiche, nella legge 381/1991.

¹⁷ Il testo vigente dell’articolo cinque è il risultato delle modifiche introdotte dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Legge comunitaria 1994” e dal comma 610 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Legge di stabilità”.

¹⁸ Legge 22 giugno 2000, n. 193 “Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti”.

¹⁹ Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

²⁰ La versione integrale dello studio contiene un testo coordinato del nuovo primo comma dell’articolo uno, nel quale i numerosi riferimenti normativi sono sostituiti da una descrizione in chiaro delle disposizioni di riferimento per le nuove attività, al fine di agevolarne la lettura, ma soprattutto, per facilitare la comprensione della sua portata innovativa.

²¹ Ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni.

²² Ai sensi dell’articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.


²³ Ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni.

L'utilizzo di forza lavoro svantaggiata è la principale funzione imprenditoriale delle cooperative sociali di tipo B, per le quali l'azzeramento della contribuzione sulla retribuzione dei lavoratori svantaggiati rappresenta un tangibile riconoscimento per l'inserimento nei processi aziendali di persone a ridotta produttività. Quest'agevolazione ha portato il legislatore a definire in modo preciso e univoco le categorie di lavoratori svantaggiati, onde evitare un utilizzo ingiustificato della decontribuzione.

La ricerca svolta dai soci di SOPHIA riserva ampio spazio alla lunga evoluzione che il termine "svantaggio" ha avuto, dalle prime proposte di legge, in cui era ancora del tutto generico, fino alle definizioni vigenti, precise e generalmente riconosciute. Sono inoltre analizzate le

numerose disposizioni di fonte comunitaria, nazionale o provinciale che già oggi prevedono elencazioni diverse e in molti casi più ampie di quanto disposto dall'articolo quattro della legge 381/1991.²⁵

Il capitolo dedicato alle diverse definizioni di svantaggio è completato da considerazioni, svolte con addetti ai lavori ed esponenti della pubblica amministrazione, sull'eventuale impatto che un'estensione delle categorie protette potrebbe avere sulla gestione dell'impresa cooperativa. Con intento comparativo lo studio contiene anche un ampio excursus su misure e progetti di sostegno, realizzati da strutture diverse dalle cooperative sociali, ma ugualmente orientate a facilitare l'inserimento di soggetti deboli e/o giovanili nel mercato del lavoro.




➔ COOPERATIVE SOCIALI A SCOPO PLURIMO

La parte centrale dello studio è stata pensata come un "manuale" con numerosi suggerimenti ed esempi rivolti alle cooperative sociali che, motivate dalla recente modifica regolamentare²⁶, intendono intraprendere il percorso societario e organizzativo per acquisire la qualifica di "cooperativa sociale a scopo plurimo". Sono contenute, in questo capitolo:

- Proposte di nuove previsioni statutarie, che l'assemblea dei soci deve deliberare con le maggioranze previste per le decisioni di portata straordinaria.
- Indicazioni sulle incombenze di carattere fiscale e previdenziale.
- Considerazioni sulla vigilanza in una cooperativa sociale a scopo plurimo.
- Descrizioni dell'impatto che il contemporaneo svolgimento di attività di cui alle lettere a) e b) del nuovo articolo uno della legge 381/1991 potrebbe avere sull'impianto amministrativo e contabile della cooperativa sociale.
- "Domande strategiche" che gli amministratori e i soci dovrebbero porsi, prima di assumere la qualifica di cooperativa sociale a scopo plurimo e che riguardano, a

titolo esemplificativo e non esaustivo, le motivazioni imprenditoriali, la scelta delle nuove attività da affiancare a quelle già svolte, i presupposti organizzativi di cui l'impresa deve disporre e le nuove sfide nella gestione della stessa.



➔ NON DI SOLO INSERIMENTO LAVORATIVO VIVRANNO LE COOPERATIVE.

Anche le cooperative sociali consolidate nel loro ruolo ultraventennale devono prepararsi a cogliere le opportunità rappresentate dall'insorgere di nuovi bisogni, a sviluppare forme di collaborazione innovative, ma anche a inventarsi nuove prestazioni a favore di soci e utenti svantaggiati della prima ora. Infatti, sul mercato avanza una crescente domanda verso "servizi 2.0", che rappresentano una sfida per le cooperative sociali, tuttora alle prese principalmente con il loro ruolo tradizionale e collaudato dell'inserimento lavorativo. Termine, questo, che con l'andare del tempo è stato totalmente stravolto, se si osserva *ex post* l'evoluzione del rapporto fra cooperative sociali e mercato del lavoro, dall'entrata in vigore della Legge 381/91 a oggi.

La funzione originaria delle cooperative sociali era stata pensata come preparazione professionale di persone svantaggiate, in vista del loro inserimento nel mercato del lavoro ordinario con regolare assunzione nel mondo

delle imprese.²⁷ Invece, negli ultimi tempi, il mercato del lavoro ha registrato crescenti tensioni che hanno pesato sulla reazione delle aziende di fronte a proposte d'inserire lavoratori svantaggiati. L'impatto di queste difficoltà è riconoscibile solo nel lungo termine e comporta, a carico delle cooperative, un'evoluzione difficile ma convinta verso una forma d'impresa sociale che non si limita più a fungere da laboratorio, in cui preparare individualmente soci e utenti svantaggiati a un impegno lavorativo nel mercato ordinario. Invece, la cooperativa sociale spesso diventa essa stessa un *competitor* su questo mercato, mettendosi in gioco al pari delle imprese ordinarie, adottando le specifiche caratteristiche imposte dal mercato e inventandosi una propria gamma di prodotti e servizi, compatibile con le finalità sociali e le risorse della cooperativa.²⁸ Il dipendente svantaggiato acquisisce di conseguenza un'anzianità aziendale considerevole e, dopo l'ultimo giorno di lavoro, spesso si trasforma in pensio-

24 Purché iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

25 Va ricordata, in questa sede, la proposta di legge C386 "Modifica all'articolo quattro della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di inserimento lavorativo di persone svantaggiate", presentata il 21 marzo 2013 alla Camera dei Deputati da Delia Murer (PD), in veste di prima firmataria. Sebbene sia tuttora in attesa di primo esame da parte della XI Commissione Lavoro, la proposta è degna di nota per il coraggioso ampliamento delle categorie "deboli" sul mercato del lavoro, cui le cooperative sociali sono chiamate a dare opportunità di formazione e di occupazione.

26 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Deliberazione della Giunta regionale n. 175 del 10 ottobre 2016.

27 Formazione, addestramento, *stages*, riabilitazione, assistenza erano i termini che definivano le molteplici prestazioni "socio-lavorative", offerte a soggetti svantaggiati durante un periodo, limitato e definito, necessario per completare l'addestramento professionale. La cooperativa sociale realizzava innanzitutto un progetto personalizzato, con cui preparare una persona svantaggiata all'inserimento in imprese operanti sul mercato non protetto.

28 Gamma di prodotti, politica dei prezzi, standard qualitativi, affidabilità dei processi produttivi, finanza aziendale, controllo di gestione, questi e altri termini manageriali entrano nell'uso quotidiano dei operatori sociali, affiancandosi, ma mai sovrapponendosi, all'abituale linguaggio di servizio, espressione di un invariato *focus* sulla posizione individuale del collaboratore svantaggiato.

nato INPS - ma rimane svantaggiato. Esce a testa alta dal mondo del lavoro, non ha dovuto vivere di sussidi, ha accumulato un TFR e maturato un diritto alla pensione, forse anche a quella complementare - ma rimane svantaggiato.

Da questa situazione deriva il titolo del capitolo, dedicato alle nuove sfide che attendono le cooperative sociali nel terzo millennio; l'esempio qui riportato è solo uno dei "servizi 2.0" che potranno essere sviluppati dalle cooperative sociali nel prossimo futuro.

Pare lecito affermare che la categoria degli ex-lavoratori, *rectius* dei pensionati svantaggiati, rappresenterà un nuovo *target* per le cooperative sociali, le quali, private in gran parte dell'inserimento, si (ri)propongono agli stessi soggetti svantaggiati, in una veste innovativa, con servizi su misura per la classe di età e la categoria di svantaggio in questione e a questo proposito torna certamente utile la recente liberalizzazione dello scopo plurimo.²⁹

Ovviamente, per quanto grande, il numero degli ex-dipendenti di una cooperativa sociale sarà sempre troppo esiguo per giustificare una struttura aziendale a loro dedicata, ma da qui può nascere la sfida di proporsi al mercato con un mix innovativo di servizi per la terza età di persone svantaggiate³⁰. E l'andamento demografico stimato per i prossimi decenni non farà certo mancare nuove categorie di "clienti". È facile prevedere, quindi, che le cooperative sociali, da sempre in grado di percepire nuovi bisogni emergenti e di rispondere con prestazioni innovative, faranno rientrare nel proprio *target* di clientela anche ex-lavoratori e in genere anziani svantag-

giati, creando nuovi servizi imprenditoriali a misura di utente-cliente.

La versione integrale dello studio di SOPHIA sviluppa anche altre ipotesi di innovazione delle attività delle cooperative sociali, siano esse a scopo plurimo o "semplici", all'unico fine di avviare un aperto dibattito sulle potenzialità future del settore, ma omettendo volutamente ogni intento propositivo che esulerebbe dalla finalità e dalla portata dello studio stesso.

A titolo puramente esemplificativo, si può citare l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare. Il "Dopo di noi" potrebbe rappresentare una nuova opportunità di diversificazione per le cooperative che al loro tradizionale impegno sociale potrebbero affiancare una forma innovativa di gestione di patrimoni con vincolo di destinazione.

Va ricordata infine l'ipotesi di esportare nel mondo delle imprese il proprio know how in materia di riabilitazione sfruttando le nuove competenze attribuite all'INAIL in materia di reinserimento e d'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

Ma va presa in considerazione anche la possibilità, per ora a livello provinciale, di riconvertire il proprio patrimonio di esperienze, acquisite nell'inserimento lavorativo e nei servizi socioassistenziali, facendolo confluire nell'innovativo settore dell'agricoltura sociale.

Vecchi svantaggi e nuove sfide per le cooperative sociali che sapranno dimostrarsi all'altezza del loro ruolo storico, grazie all'innovazione che tutti si attendono da loro!

29 La liberalizzazione permette ora all'ex datore di lavoro, cioè alla cooperativa sociale di tipo B, di mantenere attivo ed efficace il rapporto sociale con gli ex-dipendenti svantaggiati, attraverso servizi prestati da una divisione separata, di tipo A, della stessa cooperativa.

30 La ricerca OASI 2016 dell'Università Bocconi stima il "mercato" degli anziani non autosufficienti in 2,7 milioni di persone, che con una speranza di vita di 82,2 anni hanno esigenze socio-sanitarie - turismo medico compreso - che per le cooperative sociali non rappresenterebbero, di fatto, nulla di nuovo.